Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 17 (1945)
Heft: 2

Artikel: Note sulla revisione della legge sull'assicurazione militare
Autor: Pini, Aleardo
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-242982

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

NOTE SULLA REVISIONE DELLA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE MILITARE

avv. Aleardo Pini
consigliere nazionale

La revisione della Legge federale sull'assicurazione militare — problema del quale si parla da anni (è del marzo 1931 una circolare in cui il Dip. mil. fed. informava già i suoi diversi Servizi di aver messo allo studio questa revisione) — è oggi, al termine dei lunghi anni di servizi attivi, di tutta attualità ed importanza.
I lettori della Rivista apprezzeranno, quindi, il particolare interesse delle „Note" in cui il consigliere nazionale avv. Aleardo Pini, membro della Commissione federale incaricata di esaminare le basi di questa revisione, riassume i motivi e le direttive delle riforme di cui si sente la necessità ed indica le parziali modificazioni già apportate alla Legge su preavviso della Commissione dei periti. E si rallegreranno certamente leggendo, nella chiusa di queste prime „Note", che il nostro apprezzato collaboratore riprenderà alcuni dei quesiti principali.
Ringraziamo l'Autore di queste „Note" per avere tanto cortesemente accolto il nostro invito e lo salutiamo come Appuntato incorporato in uno dei nostri Bat. fr.

red.

Ad ogni periodo di servizio attivo il problema dell'assicurazione militare riappare come uno dei problemi sociali e giuridici di scottante attualità. Così è stato durante la mobilitazione del 14/18; così è attualmente. Oggi, come ieri, il periodo di mobilitazione si conclude con la invocazione: revisione! È la conclusione a cui giungono soldati e ufficiali, mobilitati e pazienti, medici e giuristi, pur partendo dai rispettivi e spesso contrastanti punti di vista.
Quali le ragioni di questa convergenza di opinioni? E quanto di vero c'è in tutte le critiche e le proposte di revisione provenienti da ogni parte? A questi interrogativi vorremmo rispondere, sia pure brevemente, con l'intenzione non di approfondire ed esaurire lo studio del problema, ma unicamente per ricordare i termini della controversia, dare avvio alla discussione.

La „lex lata"

Il principio dell'assicurazione militare, tradotto dalla legge del 28 giugno 1901, è la superstite colonna di quel superbo edificio sociale che Luigi Forrer aveva proposto al popolo nel 1898.
Del cosidetto **trittico Forrer** (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, malattie e vecchiaia, che dovrà ricomporre le sue membra nel

1911, nel 1925, nel 1945/48 con la successiva istituzione dell'assicurazione dell'operaio contro le malattie e gli infortuni e l'assicurazione vecchiaia e superstiti) solo l'istituto dell'assicurazione militare aveva potuto resistere alla ventata di opposizione popolare.
Essa apparve espressione della sollecitudine che lo Stato deve costituzionalmente garantire al mobilitato ed alla sua famiglia a seguito della proclamazione del principio della „nazione armata» e del servizio militare obbligatorio del „cittadino soldato" (art. 18 della Costituzione federale).
Dopo 44 anni la data della legge fondamentale resta: ma modifiche vennero successivamente portate il 27.6.1906, il 1.2.1916, l'11.6.1917, il 16.6.1919; per non parlare delle più recenti.
L'opera di revisione di più vasta e comprensiva portata è stata quella del 1914, ma il testo di legge allora approvato in data 23 dicembre 1914 non venne applicato se non per alcuni articoli entrati in vigore successivamente, per es. il 1.2.1916 (art. 8 e 9), il 1.2.1921 (Art. 38), il 1.2.1926 (art. 29), il 26.12.1917 (art. 56 e 59), il 6.9.1921 (Art. 62), il 20.3.1931 (art. 4 al. 3), il 28.12.1933, ecc.
A queste riforme occorre aggiungere le recenti del 16.6.1919 circa le prestazioni dell'A. M. e il gruppo delle disposizioni di guerra emanate dopo la mobilitazione del 39 e cioè: il decreto 29.12.1939 circa l'assicurazione dei Servizi complementari, il decreto 21.5.1941 circa l'indennità di malattia dei mobilitati e quello sulle indennità di rincaro del 14.12.1942, nonchè le disposizioni relative alle guardie locali (16.9.1940), distaccamenti lavoratori (15.5.1940) e lavoratori impiegati nei cantieri di interesse nazionale (15.12.1939).
Queste parziali riforme dimostrano che l'A. M. ha dovuto via via essere adattata alle esigenze della difesa nazionale continuamente in evoluzione e sempre più vaste.
Esse provano che le autorità federali non si sono, in questo campo, trincerate dietro un negativismo di principio ma, memori dei disposti della Costituzione federale, hanno esteso il beneficio dell'A. M. ad una cerchia di persone sempre più vasta ed hanno cercato di adattare le prestazioni dell'A. M. alle aumentate esigenze del costo della vita.

Le critiche e le prestazioni dell'A. M.

Ciò malgrado è innegabile che critiche e lamentele non sono mancate contro l'A. M. in questi anni di guerra.
Il „jus murmurandi" è rivendicato in primo luogo dalla truppa, la quale

ha visto ad intermittenze l'istituto dell'A. M. come bersaglio dei suoi frizzi e, qualche volta, aspre rampogne.
Non si può dire che tutte le critiche fatte all'A. M. siano fondate.
Anzi, troppo spesso queste critiche fermatesi alla lettera di qualche disposizione di legge difettosa, o dileguatesi nel mare magno di certe vaghe sensazioni di quella „psicosi di appetizione" che è un male comune a tutti i campi dell'assicurazione, hanno inconsciamente dimenticato quanto di buono e di provvido ha realizzato l'A. M. specie in questi anni di mobilitazione.
È necessario riconoscere che la somma di lavoro compiuto dall'A.M. durante questi anni e le prestazioni corrisposte raggiungono proporzioni assolutamente imponenti.
I casi di denuncie all'A.M. sono andati dal 1938 innanzi sempre più. aumentando. E valga il vero:

1938	19.411	pazienti	1941	61.274	pazienti
1939	58.901	„	1942	62.501	„
1940	81.356	„	1943	77.951	„

per oltrepassare i 100.000 nel 1944.
Tutto ciò richiede un lavoro amministrativo ed un servizio medico enormi e un altrettanto ingombrante contenzioso davanti la Commissione delle Pensioni e l'alto Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna.
Il sacrificio finanziario della Confederazione è d'altra parte impressionante se si pensa che in certi casi di tubercolosi la Confederazione ha sopportato spese per oltre Fr. 40.000.— e che complessivamente le prestazioni annue dell'A. M. sono aumentate da 9 milioni prima della guerra a ben 40 milioni nel 1944!
Queste cifre non possono essere dimenticate anche quando si chiede alla giurisprudenza dell'A. M., della Commissione delle Pensioni e del Tribunale federale delle assicurazioni sempre „maggior respiro sociale".
I ticinesi possono sottolineare con compiacimento la recente nomina del ticinese dr. Giuseppe Medici quale medico in capo dell'Assicurazione militare a Berna. Abbiamo altamente apprezzato la sua collaborazione nella Commissione dei periti nominata dal Dipartimento militare federale per lo studio della revisione della legge. Siamo certi che egli saprà dedicare la sua vasta esperienza nel campo dell'A. M. ad una sempre più comprensiva opera sociale dell'A. M.
Nella sua oltredecennale opera di magistrato e di studioso dei problemi sociali, il giudice del Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna, Fernando Pedrini, ha ripetutamente dato prove del senso di giustizia e di comprensione per l'alto ideale romano a cui si inspira

la legge, ed ha, a nessuno secondo, efficacemente collaborato per trovare le basi legali e giurisprudenziali di una sempre più chiara giustizia a favore del mobilitato.

La revisione in corso.

Un esame critico della giurisprudenza dell'A.M. e di quella della Commissione delle Pensioni e del Tribunale federale delle assicurazioni giustifica, malgrado lo sforzo finanziario enorme sopportato dalla Confederazione, una revisione di alcune disposizioni della legge in vigore. Qualcuno osserva, a ragione, che ad eliminare le critiche basterebbe interpretare con spirito di largo respiro la legge vigente specie per quanto riguarda il principio della responsabilità della Confederazione basata sulla **coincidenza** o **contemporaneità** del male con il servizio militare.

Ma vi sono alcuni miglioramenti che non possono essere apportati senza una revisione delle disposizioni legali in vigore.

È quanto è apparso specie per la estensione della cerchia degli assicurati, l'aumento delle prestazioni della Cassa e tutto il complesso problema organizzativo e procedurale.

Numerose mozioni e postulati sono stati presentati alle Camere federali per la revisione della legge sull'assicurazione militare. Il Dipartimento Militare federale, preso atto di essi e delle domande apparse sulla stampa e delle memorie stese dalle diverse Unioni dei mobilitati create specie nei Cantoni romandi, dalle Associazioni dei pazienti militari, degli studi recenti pubblicati da medici e giuristi, specie della discussione sorta nella Società dei giuristi svizzeri introdotta dal giudice del Trib. fed. assic. Kistler, dal dr. Roulet, dai rapporti di gestione del parlamento e del Tribunale federale delle assicurazioni, decideva nello scorso dicembre di affidare ad una Commissione di periti lo studio di tutto il complesso dei problemi relativi all'A. M.

La Commissione dei periti, presieduta dal cons. naz. Huber di S. Gallo e composta di rappresentanti del ceto medico ed universitario, di giuristi e parlamentari, di rappresentanti della „Union des mobilisés" e dei pazienti militari, ha già tenuto tre sessioni ed ha definito le linee fondamentali degli studi da intraprendere.

Le riforme urgenti

L'opera della Commissione dei periti ha già dato i suoi frutti.

Pur decidendo di affrontare nel suo insieme il problema della riforma

totale dell'assicurazione militare, la Commissione ha innanzi tutto preavvisato al Consiglio federale sui punti la cui revisione è apparsa di natura urgente. È in seguito al preavviso espresso dalla Commissione che il Consiglio federale ha emanato alcuni decreti in virtù dei pieni poteri di una vasta portata.

Le riforme già adottate sono:

1. Decreto che istituisce la parificazione dei Servizi complementari agli altri militi.
   Viene così abolito il trattamento di sfavore sancito a carico dei S.C. (Servizi P.A., guardie locali, ecc.) previsto dal decreto 29 dicembre 1939.
2. Decreto circa la riforma della procedura amministrativa (diritto di ricusa del perito a favore del milite, consultazione preventiva dell'incarto, ecc.).
3. Decreto circa il trattamento dei militi in ospedali civili.
4. Decreto 27 aprile 1945 circa l'aumento delle prestazioni dell'Assicurazione militare.

È questo il decreto che, dal punto di vista pratico, più farà sentire i suoi benefici effetti a favore dei mobilitati e delle loro famiglie. Le classi di guadagno sono aumentate a 21 con un'indennità massima di Fr. 16.10. Anche le classi per le pensioni sono aumentate a 21 con una rendita di invalidità massima di Fr. 4.830.—. Oltre la pensione è garantita un'allocazione familiare di Fr.10.— al mese quando l'assicurato è ammogliato, vedovo o divorziato ed esercita economia propria. È corrisposto poi un supplemento di Fr. 5.— al mese per ogni figlio. L'indennità per spese funerarie è portata da Fr. 200.— a Fr. 500.—.

Quel che resta da fare.

Questi decreti urgenti non liquidano, certamente, il problema.

Sono semplicemente un passo avanti.

Il problema, anzi, tutto il vasto problema della revisione totale della legge resta aperto.

La Commissione dei periti continua i suoi lavori. Questioni importanti vengono poste sul tappeto: la questione della responsabilità della Confederazione, le prestazioni della Cassa, la riorganizzazione amministrativa dell'A.M., la funzione della Commissione delle Pensioni, il coordinamento dell'A. M. con tutto il complesso delle opere sociali ed assicurative del paese. Capitoli questi di uno studio sui quali ci ripromettiamo di ritornare.